

L'Agenda

del mese di ottobre 2015

LEGGI

DEDUZIONE FORFETARIA DELLE SPESE NON DOCUMENTATE

Agenzia delle Entrate. Comunicato stampa del 6 agosto 2015

L'Agenzia delle Entrate, con questo comunicato che sostituisce le misure riportate nel precedente comunicato del 2 luglio 2015, ha comunicato la modifica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze degli importi relativi alla deduzione forfetaria delle spese non documentate.

I nuovi importi spettanti per il periodo d'imposta 2014 sono i seguenti:

- **15,40 euro** per i trasporti all'interno del comune dove ha sede l'impresa;
- **44 euro** per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti;
- **73 euro** per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Viene inoltre confermata la misura agevolativa per il recupero delle somme versate nel 2014, come contributo al Servizio Sanitario

Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

COMPENSABILITÀ DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE NEL MODELLO F24

Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015

L'Agenzia delle Entrate, con questa risoluzione, chiarisce che, a decorrere dal 2015, i datori di lavoro possono utilizzare in compensazione con F24 le somme rimborsate ai lavoratori dipendenti a seguito di assistenza fiscale per il modello 730, anche in presenza di debiti a ruolo.

Il chiarimento si è reso necessario in quanto l'utilizzabilità in compensazione di tali somme aveva fatto sorgere dubbi sulla c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli. Quest'ultimo divieto (introdotto dal D.L. n. 78/2010), ha escluso la

compensabilità in F24 dei crediti per i contribuenti con debiti erariali scaduti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. La risoluzione dell'Agenzia richiama la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, la quale aveva precisato che i sostituti d'imposta possono recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nel limite delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione, mediante compensazione con il modello F24. L'Agenzia precisa che il rispetto del limite dei 700.000 euro e l'apposizione del visto di conformità riguardano i contribuenti che eseguono compensazioni "orizzontali" o "esterne" dei crediti nel modello F24, categorie alle quali non appartengono le compensazioni operate dai datori di lavoro a seguito di assistenza fiscale per il modello 730. Analogamente, i crediti relativi alle somme rimborsate dai sostituti

SOMMARIO

LEGGI

- Deduzione forfetaria delle spese non documentate
- Compensabilità dei rimborsi da assistenza fiscale nel modello F24
- Codice tributo e compensabilità in F24 del credito d'imposta per gli incentivi 2014
- Incentivi al settore per la formazione professionale.
- Trasporti eccezionali: chiarimenti del ministero

- Accesso alla professione: come presentare domanda ai nuovi uffici MOT
- ADR: i quiz per il Certificato di Formazione Professionale
- Trasporti e misure anticlandestinità in Gran Bretagna
- Accordi bilaterali Italia/Ucraina

SENTENZE

- Rifiuto dell'alcoltest

si possono usare anche in presenza di debiti a ruolo.

CODICE TRIBUTO E COMPENSABILITÀ IN F24 DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INCENTIVI 2014

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 30 luglio 2015

L'Agenzia delle Entrate, con questa risoluzione, ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali (ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. n. 133/2014 c.d. Sblocca Italia).

La legge di conversione del decreto Sblocca Italia (L. n. 164/2014) ha infatti introdotto una nuova norma che prevede che i contributi destinati alle imprese per l'acquisizione di beni capitali e quelli destinati alla formazione per l'anno 2014 possano essere usati mediante credito d'imposta in compensazione in F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli incentivi agli investimenti, la risoluzione dello scorso luglio istituisce pertanto il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

"6848" denominato **"Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali - art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014"**.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice è esposto nella sezione *"Erario"* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"* ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere a riversare l'agevolazione, va inserito nella colonna *"importi a debito versati"*.

Il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito nel formato *"AAAA"*.

Tale credito d'imposta è escluso dal limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali.

Il Ministero dei Trasporti ha notificato nel frattempo alle imprese il decreto di ammissione agli incentivi relativi al 2014, con il quale informa sulla possibilità di ottenere l'importo spettante attraverso la compensazione in F24, oppure tramite pagamento diretto.

Nella comunicazione del Ministero vengono fornite dettagliate istruzioni operative per ciascuna delle due modalità di erogazione. L'impresa che intenda ottenere il pagamento diretto dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento del decreto di ammissione, inviare una dichiarazione a firma del legale rappresentante tramite PEC; decorso tale termine, l'importo potrà essere utilizzato solamente tramite compensazione in F24.

Per la fruizione con F24, invece, il credito d'imposta potrà essere compensato soltanto successivamente alla pubblicazione sul sito del Ministero (www.mit.gov.it), nella sezione *"Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione"* del nominativo dell'impresa e del relativo importo di contributo, nell'elenco dei beneficiari.

INCENTIVI AL SETTORE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti del 31 luglio 2015

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con questo decreto, ha indicato le modalità per lo svolgimento dell'attività di

formazione finanziata per l'anno 2015, a cui sono state stanziato risorse pari a 10 milioni di euro.

L'attività formativa specifica o generale è destinata alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ovvero all'Albo, se esercitano soltanto con veicoli fino a 1,5 tonn o alle strutture societarie iscritte nella sezione speciale dell'Albo (consorzi o cooperative a proprietà divisa) i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, inquadrati nel CCNL trasporto e spedizione, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiera, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.

L'attività formativa deve iniziare dal **1° dicembre 2015** e concludersi entro il **31 maggio 2016**. Le domande per accedere ai contributi devono essere state presentate a partire dal **28 settembre e fino al 30 ottobre 2015**, in via telematica, secondo modalità rese note sul sito del MIT nella sezione "Autotrasporto - Contributi ed incentivi".

TRASPORTI ECCEZIONALI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Direttiva n. 4214 del 10 settembre 2014 e Direttiva 27 luglio 2015

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la direttiva di fine luglio, ha fatto importanti precisazioni in merito alla Direttiva 10 settembre 2014 che in sede applicativa ha sollevato diversi problemi nel settore dei trasporti eccezionali.

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza per le imprese, vanno annoverate le indicazioni in merito al preavviso di transito, al comodato d'uso e locazione

e alle autorizzazioni. Vediamoli sinteticamente in dettaglio.

Preavviso di transito. È facoltà dell'Ente proprietario della strada richiedere tale preavviso, essendo tale comunicazione di transito finalizzata alla tutela delle infrastrutture stradali e della sicurezza della circolazione. Il preavviso deve contenere la conferma esplicita di aver nuovamente accertato la percorribilità dell'intero percorso.

Comodato d'uso e locazione.

Autotrasporto internazionale. Sul comodato e sulla locazione di veicoli senza conducente era intervenuta la circolare 16 marzo 2015 della Divisione 5 della Direzione generale trasporto stradale e intermodalità del MIT che ha fornito chiarimenti in materia, modificando la precedente Direttiva sui trasporti eccezionali del 10 settembre 2014. Il rilascio delle autorizzazioni per trasporto eccezionale in ambito internazionale, è dunque subordinato alle norme sui trasporti internazionali (licenza UE, permessi bilaterali, CEMT). Inoltre è previsto esplicitamente che i vettori comunitari possano effettuare trasporti di cabotaggio, ma con le limitazioni previste dal Regolamento 1072/2009, superando in tal modo la precedente formulazione che era passibile di contestazioni da parte dei vettori comunitari.

Si chiarisce nella direttiva che i contratti di comodato e di locazione debbono contenere gli elementi specificamente previsti dalle vigenti disposizioni e essere registrati in Italia; la durata dell'autorizzazione per il trasporto eccezionale non può superare in ogni caso quella del contratto e nel caso di rinnovo tacito e automatico, alla scadenza, dovrà essere prodotta ricevuta dell'Agenzia delle Entrate comprovante l'avvenuta annotazione del rinnovo.

Autorizzazioni singole e multiple.

La direttiva spiega diversi punti focali, anzitutto a livello interpretativo e definitorio:

"Descrizione, massa e dimensioni del carico, per "precisa descrizione" si deve intendere una descrizione riportante le caratteristiche del carico, ossia la sua tipologia, la sua massa e le sue dimensioni, nonché quelle dell'eventuale imballaggio. Non è poi possibile derogare ai limiti dimensionali sfruttando l'eventuale imballaggio impiegato. L'Ente che rilascia l'autorizzazione, può chiedere spiegazioni al proprietario della merce, se questi non corrisponda al committente del trasporto; perciò è stato stabilito che all'atto della richiesta del rilascio del titolo autorizzativo, debba essere indicato il nominativo del proprietario della merce, il recapito telefonico e l'indirizzo mail.

Individuazione del committente: la dichiarazione sostitutiva necessaria sia per i vettori esteri sia per quelli nazionali, spiega la direttiva, deve essere resa dal committente, che può essere inteso come il proprietario della merce o il produttore della stessa, ma anche come l'importatore, l'esportatore o lo spedizioniere. La stessa deve essere sottoscritta in maniera leggibile ed accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità; tale dichiarazione può essere acquisita dai sistemi informatici degli Enti, al fine della verifica della rispondenza della stessa con i titoli autorizzativi ottenuti dai vettori. La Direttiva richiama in proposito la responsabilità concorsuale dei soggetti della filiera del trasporto.

Origine e destino del trasporto: nel caso di domande per autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, sia i vettori esteri che quelli nazionali debbono precisare l'intero percorso

interessato dal transito, anche se ricadente nella competenza di più Enti proprietari o concessionari, con l'indicazione dell'indirizzo di carico e scarico. Gli Enti sono tenuti a scambiarsi informazioni per la tutela delle infrastrutture in gestione ed in particolare con riferimento alle masse compressive massime da autorizzare.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE: COME PRESENTARE DOMANDA AI NUOVI UFFICI MOT

Circolare MIT n.4/2015 del 24 luglio 2015

Il MIT ha reso disponibili una più ampia gamma di moduli da utilizzare per la presentazione di atti agli Uffici provinciali MOT, in relazione a variazioni dello status dell'impresa o di dati e comunicazioni attinenti ai requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada.

Con precedente circolare (n.2/2015) lo stesso ministero aveva già predisposto la modulistica di base necessaria per rendere uniforme sul territorio l'azione amministrativa da parte degli uffici della Motorizzazione, ma con questa recente circolare amplia le ipotesi contemplate e fornisce chiarimenti, standardizzando i modelli delle istanze per sveltire la disamina da parte degli uffici competenti. Si precisa che le imprese di autotrasporto debbono soddisfare e mantenere nel tempo i requisiti per l'accesso alla professione e debbono pertanto essere iscritti nell'Albo e nel REN.

Per la dimostrazione annuale dell'**idoneità finanziaria**, il MIT ha introdotto due nuovi modelli aventi carattere sperimentale ("attestazione di esistenza di

polizza professionale"; "attestazione di esistenza di fidejussione") che consentono di evitare la presentazione della documentazione alla base di tali attestazioni.

Confermate le modalità previste dalla vigente normativa per la dimostrazione di tale requisito (*certificazione del revisore contabile; polizza professionale, fidejussione bancaria o assicurativa*), viene poi ribadito che la *polizza assicurativa di responsabilità professionale* è ammessa in Italia limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione e che dal terzo anno deve essere dimostrato il requisito mediante le altre modalità ammesse.

Tali "attestazioni" comprovano la sottoscrizione di una polizza o di una fidejussione in base alla quale le compagnie assicurative, le banche, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari - debitamente autorizzati ad esercitare tale specifica attività - si sono dichiarati fidejussori in solido dell'impresa per gli importi indicati per l'idoneità finanziaria, cioè 9.000 euro per il primo veicolo, 5.000 euro per ogni veicolo ulteriore (Regolamento 1071/2009).

L'impresa di autotrasporto che non faccia valere la certificazione di un revisore contabile, pertanto, dovrà produrre le suddette attestazioni

per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria; i soggetti che compilano e sottoscrivono tale documento, rispondono del contenuto e sono obbligati a comunicare per iscritto - entro 15 gg da quando ne abbiano avuto conoscenza - all'Ufficio MOT competente ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita dell'idoneità finanziaria.

ADR: I QUIZ PER IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circolare n 16708 del 15 luglio 2015

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha diramato questa circolare, che comunica la disponibilità del testo dei questionari, aggiornato con le novità introdotte dall'ADR 2015, per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. Tale testo, simile nel pieghevole alle rappresentazioni grafiche dell'edizione 2013, è reperibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. Le nuove schede da utilizzare per gli esami saranno distribuite presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, per fornire ai docenti la possibilità di strutturare i corsi di formazione in base alle novità introdotte dall'ADR

2015. Tali schede dovranno essere utilizzate nelle sessioni di esame degli allievi che avranno iniziato i corsi dopo il 9 novembre 2015, mentre restano invariate le schede delle sessioni di esame degli allievi i cui corsi sono antecedenti a tale data.

TRASPORTI E MISURE ANTICLANDESTINITÀ IN GRAN BRETAGNA

Tra le misure adottate dalla Gran Bretagna per prevenire l'entrata di clandestini a bordo di mezzi commerciali, l'Home Office ha redatto un codice di comportamento, già in vigore.

La procedura, contenuta nel "Prevention of Clandestine Entrants: Code of Practice", si articola in 5 punti:

1) *Sicurezza del veicolo*. L'impresa deve adottare sul veicolo, dei sistemi di protezione adeguati alle sue caratteristiche costruttive, idonei ad impedire degli accessi illegali. Questi sistemi di sicurezza possono prevedere l'impiego di lucchetti, catene, sigilli, ovvero di cavi (da sistemare, ad esempio, lungo l'intero perimetro del telone), sempre in considerazione delle caratteristiche del mezzo.

2) *Monitoraggio costante del veicolo*. L'autista deve effettuare un controllo costante del mezzo, prestando particolare attenzione soprattutto a fasi considerate ad alto



masternaut
mobile resource management



rischio d'infiltrazione clandestina, così individuate:

- dopo che il veicolo è stato caricato, prima che venga sbarrato il vano di ingresso;

- dopo ogni sosta effettuata nel percorso verso il porto di partenza;

- prima di entrare nelle zone di imbarco dei porti di Calais, Coquelles e Dunkerque, soggette a controllo da parte degli operatori britannici;

- per i mezzi imbarcati da porti diversi, prima di salire a bordo del traghetto. Per il buon esito del monitoraggio, è fondamentale che l'autista dia atto dei controlli eseguiti, compilando una "check list" predisposta dall'Home Office.

3) *Documentazione.* A bordo del mezzo, deve essere tenuto un documento che evidenzi:

- gli accorgimenti adottati dall'impresa per impedire l'accesso di clandestini;

- le istruzioni date al conducente per scongiurare detto accesso, con particolare riferimento ai controlli da effettuare ed al comportamento da tenere qualora si sospetti (o sia stata accertata) la presenza a bordo di extracomunitari non in regola. Oltre a questo documento, l'autista deve poter esibire la "check list" di cui al precedente punto.

4) *Formazione dei conducenti.* Per limitare la responsabilità, l'impresa deve dimostrare di aver fornito una

preparazione adeguata gli autisti, al fine di metterli in condizione di adottare tutte le formalità necessarie ad impedire l'ingresso di clandestini.

5) *Monitoraggio delle procedure.* L'impresa deve anche monitorare il corretto svolgimento della procedura, chiedendo al conducente di redigere una sorta di relazione alla fine del viaggio, o effettuando con il medesimo dei colloqui ad intervalli regolari. L'applicazione di questa procedura è fondamentale per gli operatori che effettuano i trasporti nel Regno Unito. Se sia stata accertata la presenza di clandestini a bordo, infatti, l'impresa può confidare su una riduzione dell'ammontare della sanzione, dimostrando di aver correttamente applicato tutti i passaggi della procedura sopra descritti. La stessa impresa potrebbe non incorrere in nessuna responsabilità, se ha fatto accreditare il proprio sistema di sicurezza dall'Home Office; tale accreditamento può essere richiesto compilando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione britannica, a condizione però di una completa osservanza delle procedure oggetto di accredito. Il modulo è disponibile soltanto in lingua inglese, ma l'Home Office ha garantito che metterà a disposizione il testo in lingua italiana quanto prima.

La procedura d'infrazione.

Scatta in caso di accertata presenza di clandestini a bordo del mezzo. Il veicolo viene sottoposto ad un fermo temporaneo per un massimo di 24 ore, durante il quale l'autista e l'impresa titolare del mezzo possono fornire gli opportuni chiarimenti. Trascorso quest'arco di tempo, il Dipartimento per l'immigrazione dell'Home Office, se riscontra delle responsabilità in capo all'autista o al proprietario del veicolo, emette un provvedimento con il quale applica le sanzioni pecuniarie del caso.

Il trasgressore può decidere di pagare la sanzione, entro 60 giorni; oppure, in alternativa, di ricorrere contro questo provvedimento presso lo stesso Dipartimento, ovvero davanti alla "UK Court". In entrambi i casi d'impugnativa, il termine da osservare è quello di 28 giorni dalla data in cui è stata applicata la sanzione. E' possibile anche tentare entrambe le strade, e quindi: opporsi in via amministrativa davanti all'Home Office e, in caso di esito negativo, impugnare la decisione di quest'organismo presso la Corte.

In caso di ricorso presentato all'Home Office, questi ha 70 giorni per deciderne l'esito. Se il ricorso non è proposto nei termini e la sanzione non viene pagata entro 60 giorni,

Scegliere il partner giusto è importante.

La soluzione per la gestione delle flotte aziendali ha il suo leader di mercato.

Masternaut progetta e commercializza innovative soluzioni telematiche per le aziende di trasporto che permettono ai clienti e ai partners di realizzare rivoluzionari cambiamenti nelle loro performance e prestazioni di servizio.

nei confronti dell'impresa è emesso un provvedimento di fermo, salvo che non venga prestata idonea garanzia. Il fermo è applicato su uno qualsiasi dei mezzi del trasgressore in circolazione nel Regno Unito, ed ha un costo di circa 100 sterline al giorno. Questo provvedimento è opponibile in via giudiziale, chiedendo un riesame della decisione. Decorsi 84 giorni dal fermo divenuto definitivo, si attiva la procedura per la confisca del veicolo. L'Home Office ha chiarito che per recarsi in territorio britannico, gli autisti cittadini di alcuni Paesi extracomunitari devono dotarsi del visto per motivi d'affari -cd. Visa- (che si aggiunge, naturalmente, all'attestato del conducente), rilasciato da un consolato inglese.

In caso di infrazioni scatta una sanzione di 2.000 sterline che può essere evitata, solo se si dimostrano più esimenti:

- che il conducente non sapeva e non aveva motivo di sospettare che immigrati clandestini fossero nascosti sul veicolo;
 - il trasportatore ha adottato un sistema efficace di prevenzione;
 - i responsabili dell'applicazione delle misure di sicurezza, hanno seguito correttamente le procedure applicabili.
- L'Home Office ha diffuso inoltre un decalogo per evitare l'applicazione delle multe. In particolare, sono state individuate delle azioni che il conducente deve intraprendere, vediamole in dettaglio distinguendo più momenti del trasporto.

Prima di iniziare il viaggio, l'autista deve:

- munirsi di istruzioni scritte sulla sicurezza del veicolo e di una lista di controllo;
- essere presente durante le operazioni di carico, per verificare che persone non autorizzate non entrino clandestinamente;

- controllare il veicolo (carrozzeria e teloni) e annotare sulla check list eventuali danni.

Subito dopo aver caricato il mezzo, l'autista deve:

- applicare tutti i necessari dispositivi di sicurezza, tenendo conto del tipo di carrozzeria (rigida o telonata).

-Durante il viaggio, ad ogni fermata e prima di ripartire, l'autista deve:

- controllare il telone, il tetto e i lucchetti/sigilli del veicolo.

In caso di danni, manomissioni o ingresso non autorizzato, è tenuto a controllare il carico e il vano di stivaggio, applicando nuovamente i dispositivi di sicurezza.

Prima di entrare nella zona di controllo britannica o di imbarcarsi per il Regno Unito, l'autista deve:

- ripetere i controlli di cui al punto precedente.

Qualora non fosse possibile proteggere il veicolo, deve effettuare un controllo manuale accurato del carico e del vano di stivaggio. Tutti i controlli sopra indicati devono risultare dalla check list tenuta obbligatoriamente a bordo del mezzo, insieme ad un documento che evidenzi: gli accorgimenti adottati dall'impresa per impedire l'accesso di clandestini; le istruzioni date al conducente per scongiurare detto accesso, con particolare riferimento ai controlli da effettuare ed al comportamento da tenere qualora si sospetti (o sia stata accertata) la presenza a bordo di extracomunitari non in regola.

ACCORDI BILATERALI

ITALIA/UCRAINA

Commissioni miste. Incontro di Roma, 7-8 luglio 2015

Dopo ben 4 anni di silenzio, lo scorso luglio si è tenuto a Roma l'incontro della Commissione mista italoucraina sull'autotrasporto

stradale di merci. Lo scambio dei dati statistici sull'interscambio di merci ha confermato la diminuzione delle quantità trasportate tra i due Paesi nel 2013 e 2014, a causa della crisi economica.

La delegazione ucraina ha riferito che il contingente è stato utilizzato quasi interamente, a differenza di quello italiano che è stato richiesto solo in parte dalle imprese nazionali.

Le parti hanno concordato sulla necessità di incrementare l'utilizzo di modalità alternative al trasporto stradale, anche se quest'ultimo - a detta della delegazione ospite - risulta quello più economico a livello di costi.

La delegazione italiana ha lamentato il mancato superamento della problematica legata all'utilizzo del carnet tir, a causa dell'apposizione della targa del veicolo a motore su tale documento, che rallenta possibili sinergie nel caso di complesso veicolare misto e nei trasporti intermodali. Nel caso di agganciamento misto previsto nell'ambito delle intese bilaterali, l'autorizzazione insiste sul veicolo trattore, con copertura dell'intero complesso veicolare e nel viaggio di ritorno viene ammesso il traino di un semirimorchio diverso da quello dell'andata. E' stato quindi concordato il seguente contingente per il 2016:

Autorizzazioni destinazione transito

Italia 1.500 / Ucraina 1.500

Autorizzazioni per veicoli euro 3 con CEMT

Italia 6.000 / Ucraina 6.000

Autorizzazioni per veicoli euro 5 con CEMT

Italia 6.000 / Ucraina 6.000

Autorizzazioni valide per rimorchi sbarcati via mare e trainati da trattori dell'altro Paese

Italia 2.500 / Ucraina 2.500

Autorizzazioni valide per piattaforma

ferroviaria con obbligo discesa e risalita dal treno

Italia 0 / Ucraina 1.000

Le delegazioni hanno concordato che se venisse superata la questione carnet tir, il contingente effettivamente scambiato sarà incrementato di 2.000 autorizzazioni per parte (+1.000 per veicoli Euro3; +1.000 per veicoli Euro5).

La parte ucraina investirà della problematica le competenti autorità nazionali ed una volta adottata la relativa norma applicativa, avrà cura di comunicarlo alla parte italiana per l'adeguamento del contingente.

Tra le questioni di carattere vario, i rappresentanti italiani del MEF hanno ricordato

che nei confronti dei vettori ucraini vige l'esenzione del pagamento della tassa di circolazione e del diritto fisso.

Hanno chiesto quindi di conoscere se esiste un analogo provvedimento che consenta di esentare anche il vettore italiano dal pagamento delle medesime tasse, al fine di assicurare parità di trattamento tra i vettori dei due Paesi; in caso contrario, l'Italia dovrà rivedere la propria posizione. La parte ucraina si è impegnata a dare risposte in merito, entro 60 giorni.

SENTENZE

RIFIUTO DELL'ALCOLTEST

Corte di Cassazione, IV sez Penale, sentenza n. 35553/2015

Con questa sentenza la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il rifiuto di sottomettersi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza (il cosiddetto test alcolemico), non è di per sé un aggravante per l'aver provocato un incidente stradale.

La quarta sezione penale, compiendo una netta inversione di rotta rispetto al passato, ha così deciso nella vicenda riguardante un automobilista condannato dalla Corte d'appello di Trento per il reato ex art. 186, comma 7, Cds (rifiuto all'alcoltest), con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2-bis, Cds). In particolare l'uomo ricorreva per Cassazione dolendosi dell'errata applicazione dell'aggravante, posto che questa poteva essere riferita solo al diverso reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 e non anche al rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico (comma 7), fattispecie allo stesso contestata.

Discostandosi dall'indirizzo opposto secondo il quale l'aggravante per aver provocato un incidente è configurabile anche rispetto al reato

di rifiuto di sottomettersi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza (sul tema, tra le altre, Cass. n. 9170/2015; Cass. n. 3297/2015; Cass. n. 9318/2014), la Corte ha invece seguito un altro orientamento già espresso (Cass. n. 51731/2014; Cass. n. 22687/2014) affermando, invece, che la circostanza aggravante ex art. 186, comma 2-bis, Cds, non può configurarsi rispetto al reato di cui al comma 7.

Anzitutto, perché tale ultima fattispecie, ai fini della pena, non richiama il comma 2-bis, ma soltanto il comma 2, lett. c). In secondo luogo, a rilevare è il collocamento sistematico della norma, ma ancor di più il confronto del dettato "letterale" che evidenzia la differenza ontologica tra le due disposizioni: posto che quella di cui al comma 2-bis si riferisce espressamente al "conducente in stato di ebbrezza" che provoca un incidente, mentre quella di cui al comma 7, punisce il conducente soltanto per il "rifiuto dell'accertamento". È evidente, in sostanza, per la Corte, che nella prima elemento costitutivo dell'aggravante è lo "stato di ebbrezza", mentre nella seconda, il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest fa mancare il presupposto necessario affinché il soggetto possa definirsi in tale stato.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE

tendenza



| | NORD | | CENTRO | | SUD E ISOLE | |
|-------------------|------|------|--------|------|-------------|------|
| | min | max | min | max | min | max |
| GASOLIO EURO/000L | 995 | 1017 | 998 | 1026 | 1007 | 1026 |

Costi di gestione

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

| Km/ Anno | Costi di Gestione (€/km) | | | | | | | | Totale | Costi personale (€/km) | | Totale |
|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|---------------------------|-------------------|--------|
| | Ammorta- mento | Gasolio (+IVA) | Lubrificanti | Pneumatici | Manuten- zione | Collaudi/ bolli | Assicura- zioni | Autostrade | | Autista | Straord Trasf. | |
| 40.000 | 0,6500 | 0,3510 | 0,0250 | 0,0710 | 0,0380 | 0,0210 | 0,3800 | 0,1220 | 1,6580 | 0,9320 | 0,2250 | 2,8150 |
| 60.000 | 0,4330 | 0,3510 | 0,0250 | 0,0710 | 0,0380 | 0,0140 | 0,2540 | 0,1220 | 1,3080 | 0,6220 | 0,1500 | 2,0800 |
| 80.000 | 0,3250 | 0,3510 | 0,0250 | 0,0710 | 0,0380 | 0,0110 | 0,1900 | 0,1220 | 1,1330 | 0,4660 | 0,1130 | 1,7120 |
| 100.000 | 0,2600 | 0,3630 | 0,0250 | 0,0710 | 0,0380 | 0,0080 | 0,1440 | 0,1220 | 1,0390 | 0,3730 | 0,0900 | 1,5020 |

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

| Km/ Anno | Costi di Gestione (€/km) | | | | | | | | Totale | Costi personale (€/km) | | Totale |
|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|---------------------------|-------------------|--------|
| | Ammorta- mento | Gasolio (+IVA) | Lubrificanti | Pneumatici | Manuten- zione | Collaudi/ bolli | Assicura- zioni | Autostrade | | Autista | Straord Trasf. | |
| 40.000 | 0,8000 | 0,3280 | 0,0250 | 0,0710 | 0,0570 | 0,0590 | 0,4750 | 0,1300 | 0,1300 | 1,0970 | 0,2250 | 3,2670 |
| 60.000 | 0,5330 | 0,3280 | 0,0250 | 0,0710 | 0,0570 | 0,0390 | 0,3170 | 0,1300 | 0,1300 | 0,7310 | 0,1500 | 2,3810 |
| 80.000 | 0,4000 | 0,3280 | 0,0250 | 0,0710 | 0,0570 | 0,0290 | 0,2380 | 0,1300 | 0,1300 | 0,5480 | 0,1130 | 1,9390 |
| 100.000 | 0,3200 | 0,3400 | 0,0250 | 0,0710 | 0,0570 | 0,0240 | 0,1900 | 0,1300 | 1,1570 | 0,4390 | 0,0900 | 1,6860 |

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


AGOSTO 2015

Il periodo oggetto di esame ha mostrato un consistente calo del prezzo del gasolio sia in termini assoluti che ponderati con apprezzabili conseguenze sull'entità dei costi totali dell'impresa di autotrasporto. Complice il periodo feriale non sono state rilevate variazioni nelle altre voci di costo tipiche dell'impresa di autotrasporto.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA